Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 febbraio 1949** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto il 10 febbraio 1949 alle ore 12, al Palazzo del Quirinale, S. E. Don Porfirio Rubirosa, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Dominicana presso la Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1949

(554)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 31 dicembre 1947
registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1948
registro Presidenza n. 15, foglio n. 81.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PARMEGGIANI Aldo di Mario e di Dreossi Gemma, nato a Udine nel 1917, tenente di fanteria di complemento, partigiano combattente. — Comandante in terra straniera di un battaglione partigiani italiani, inquadrati in una grande unità jugoslava, durante un violento attacco sferrato da forze tedesche preponderanti per numero e per mezzi, conscio del compito e della responsabilità affidata al valore dei soldati italiani, nonostante le gravi perdite subite, manteneva saldamente la posizione per evitare l'accerchiamento della Divisione. Col fuoco delle sue armi e con intenso lancio di bombe a mano, sempre presente ove maggiore era il pericolo, rimpiazzando personalmente i mitraglieri caduti, riusciva a coprire il movimento della formazione jugoslava e successivamente a disimpegnare anche il suo battaglione che tanto valorosamente aveva protetto lo sganciamento dei compagni stranieri combattenti per la stessa causa. — (Crni Vrk (Jugoslavia), 23 giugno 1944).

MEDAGLIA DI BRONZO

CESAN Armando fu Stefano e di Rostan Carolina, nato a Torre Pellice (Torino) nel 1921, artigliere, partigiano combattente (*alla memoria*). — In servizio nell'Esercito regolare alla data dell'8 settembre 1943 passava alle formazioni partigiane per non asservirsi al nazi-fascismo. Animato da alto spirito combattivo, si offriva volontariamente per portare in posizione ravvicinata un pezzo d'artiglieria da 75/27 privo di congegno di puntamento e contrastare con tiro a zero l'avanzata di una colonna corazzata nemica. Dopo aver immobilizzato col fuoco un carro armato ed arrecato gravi danni all'avversario, cadeva mortalmente colpito ed ancora avvinto al suo pezzo, immolava la sua giovane vita per la liberazione della Patria. — (Chiampernotto (Valli di Lanzo), 3 luglio 1944).

CHIAVENTONE Lanfranco di Giovanni e di Silotto Domenica, nato a Salassa (Aosta) nel 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane operaio assumeva volontariamente l'incarico di staffetta presso una Brigata partigiana, assolvendo, incurante di ogni pericolo, missioni di estremo rischio attraverso territorio occupato dal nemico. Instancabile incitatore dei suoi compagni emergeva per ardimento e coraggio e non esitava ad esporsi rischiosamente per salvare un partigiano caduto gravemente ferito. Durante un aspro combattimento, colpito da scheggia di granata rifiutava ogni soccorso e continuava a far fuoco sul nemico finchè nuovamente colpito a morte, esalava sul campo l'eroico spirito invincibile. Bello esempio di ardimento e di altruismo, ardente, di alto amor di Patria. — (Monte Soglio Canavese (Torino), settembre 1943-8 settembre 1944).

(5739)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1948.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 12 ottobre 1945, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1945, registro n. 8, foglio n. 274, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1946, registro n. 3, foglio n. 77, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1947, registro n. 1, foglio n. 127, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti del Capo provvisorio dello Stato 6 e 13 maggio 1947, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20 e 30 giugno 1947, registri nn. 11 e 12, fogli nn. 356 e 54, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 20, foglio n. 72, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 gennaio, 17 marzo e 28 luglio 1948, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 febbraio, 10 aprile e 31 agosto 1948, registri nn. 5, 8 e 16, fogli nn. 43, 124 e 500, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio « San Domenico »: dalle ore 24 del 16 ottobre 1947;

Motopeschereccio « Maria Teresa »: dalle ore 20 del 21 giugno 1947;

Motopeschereccio « Anna Maria »: dalle ore 16 del 12 marzo 1948;

Motoveliero « Emilia »: dalle ore 14 del 7 maggio 1948;

Motopeschereccio « Nereo »: dalle ore 24 del 6 febbraio 1948;

Motoveliero « Costantino »: dalle ore 24 del 22 maggio 1948;
Motoveliero « Alberto C. »: dalle ore 24 del 29 maggio 1948;
Motopeschereccio « La Gerusalemme »: dalle ore 24 del 1° maggio 1948;
Motopeschereccio « Gran Rex »: dalle ore 24 del 1° luglio 1948;
Motopeschereccio « Cuore di Gesù »: dalle ore 24 del 10 agosto 1948;
Motopeschereccio « Viribus »: dalle ore 24 del 3 luglio 1948;
Motoveliero « Emma Lucci »: dalle ore 24 del 21 agosto 1948;
Motopeschereccio « Madre di Pugliano »: dalle ore 24 del 24 luglio 1944.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1948

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1949
Registro Marina n. 2, foglio n. 260

(518)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Calabria, pel triennio 1948-1950, i signori:
Santamaria dott. Salvatore, medico chirurgo;
Nicolò dott. Domenico, medico chirurgo;
Cuzzocrea dott. Francesco, pediatra;
Geraci avv. prof. Francesco, esperto materie amministrative;
Bova dott. Giovanni, esperto scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1949
Registro Presidenza n. 22, foglio n. 54. — FERRARI

(489)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1948.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Massa Carrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 26 novembre 1947, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Massa Carrara per il triennio 1948-1950;
Ritenuto che l'avv. Romolo Baldi, nominato con il predetto decreto quale esperto nelle materie amministrative, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico e che in sua sostituzione viene designato l'avv. Gino Cecchieri;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Cecchieri Gino è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Massa Carrara per il triennio 1948-1950, in sostituzione dell'avv. Baldi Romolo.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1949
Registro Presidenza n. 22, foglio n. 56. — FERRARI

(488)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1948.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio di rimboschimento della provincia di Campobasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 dicembre 1902, n. 569, col quale veniva costituito il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Campobasso con un contributo statale di L. 5000 (cinquemila) annue ed altrettante a carico della Provincia predetta;
Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Campobasso n. 198 del 7 aprile 1948, con la quale è stato stabilito di aumentare il contributo provinciale, a favore del Consorzio di rimboschimento, da L. 5000 a L. 100.000 (centomila) annue, subordinatamente all'impegno dello Stato di corrispondere lo stesso aumento annuo;
Visto il decreto interministeriale n. 15.400 C35 A G del 21 giugno 1948, col quale è stata approvata dal Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro la deliberazione n. 198 del 7 aprile 1948 della Deputazione provinciale di Campobasso;
Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Il contributo statale a favore del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Campobasso, stabilito in L. 5000 (cinquemila) annue col regio decreto 18 dicembre 1902, n. 569, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, fino a L. 100.000 (centomila) annue con l'impegno da parte della provincia di Campobasso di corrispondere al Consorzio la medesima quota annua.

Detto contributo annuo, per l'esercizio 1948-49, sarà prelevato sul capitolo 57 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e foreste dell'esercizio 1948-49, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1948

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1949
Reg. Aziende di Stato For. Dem. n. 2, foglio n. 276. — FLAMMIA

(490)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1948.

Proroga del termine della sostituzione della targa di riconoscimento degli autoveicoli della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, recante l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1947, mediante il quale sono state fissate le caratteristiche delle nuove targhe di riconoscimento per gli autoveicoli della predetta Valle;

Di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1948, fissato con il decreto Ministeriale 10 novembre 1947, per la sostituzione della targa di riconoscimento, posteriore ed anteriore, degli autoveicoli della Valle d'Aosta con quella di nuovo tipo, è prorogato al 31 marzo 1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1948

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI

(495)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1949.

Sostituzione di un membro del Comitato della Cassa per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 della legge 10 giugno 1940, n. 653, concernente il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1946, concernente la composizione del Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati;

Decreta:

Il dott. Amleto Angelelli, direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è chiamato a far parte del Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati in sostituzione del dott. Giommaria Cau, nominato consigliere di Stato.

Roma, addì 26 gennaio 1949

(491) *Il Ministro:* FANFANI

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1949.

Norme per la riscossione in abbonamento, per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950, dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, istituita col decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato col decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, recanti modificazioni al regime fiscale dei filati;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale, istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuerà ad essere riscossa, per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950, mediante abbonamento, osservate le norme stabilite nel presente decreto.

L'abbonamento è obbligatorio per tutti i produttori di filati soggetti ad imposta, salvo quanto disposto dall'art. 11 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427.

Gli appartenenti a ciascuna categoria interessata possono, con esclusione di qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione, addivenire agli effetti dell'imposta a conguagli convenzionali fra di loro.

Art. 2.

L'abbonamento, previsto dal precedente art. 1, è stabilito per le singole categorie produttrici di filati, mediante applicazione delle seguenti misure d'imposta:

Categoria cotonieri (comprende, salvo quanto è disposto nei successivi commi, anche i filati di fiocco di fibra artificiale, quelli di cascame o di rigenerato di fibra artificiale e quelli di fiocco di canapa):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2270 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1985 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1530 per fuso-anno.

Per questa categoria la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per la esportazione.

Le aliquote di cui sopra non si applicano: *a*) ai filati pettinati di fiocco di fibra artificiale misuranti 55.000 metri o più per ogni chilogrammo ai quali non compete restituzione d'imposta in caso di esportazione; *b*) ai filati cardati (tipo autonomo) compresi alla lettera *a*) della categoria lanieri, ai quali tuttavia in caso di esportazione compete la restituzione con le aliquote stabilite dall'art. 8, n. 1 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, per i filati di cotone.

Categoria canapieri-linieri:

Turni giornalieri di lavorazione	Aliquote per fuso-anno con fuso di scartamento							
	fino a 50,8 mm.	più di 50,8 fino a 63,5 mm.	più di 63,5 fino a 88,9 mm.	più di 88,9 fino a 101,6 mm.	più di 101,6 fino a 203,2 mm.	più di 203,2 fino a 228,6 mm.	più di 228,6 fino a 254 mm.	più di 254 mm.
1° turno	2.325	2.625	2.907	3.150	3.787	5.205	5.820	6.200
2° turno	2.034	2.297	2.544	2.756	3.314	4.554	5.092	5.425
3° turno	1.569	1.772	1.962	2.126	2.556	3.513	3.928	4.185

Per scartamento del fuso deve intendersi l'altezza utile del rocchetto ossia la distanza fra le facce interne delle flange del rocchetto stesso.

Categoria jutieri:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 3800 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3325 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2565 per fuso-anno.

Categoria lanieri:

Filati cardati:

a) tipo autonomi (esclusi quelli di tipo pratese e ponzonese): filati cardati, costituiti essenzialmente da cotone rigenerato o da cascami di cotone in mista intima, di solito, con cascami di fibra artificiale o fibra artificiale rigenerata e contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 5 % all'incirca:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1050 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 800 per fuso-anno:

b) tipo pratese e ponzonese: filati cardati costituiti di regola da una mista intima di lana, di cotone e di fibra artificiale rigenerati, e talvolta da sola lana rigenerata carbonizzata:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2350 per fuso-anno:

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2055 per fuso-anno:

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1470 per fuso-anno;

c) altri: filati cardati costituiti di regola da una elevata percentuale di lana vergine o in mista con lana rigenerata e con altre fibre rigenerate o non:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2500 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2190 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1565 per fuso-anno.

Filati pettinati:

d) prodotti con filatoi « Selfacting »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5100 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4465 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3190 per fuso-anno;

e) prodotti con filatoi « Ring » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 7000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 6125 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4375 per fuso-anno;

f) prodotti con filatoi « Ring » sistema francese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 8200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 7175 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5125 per fuso-anno.

Anche per la categoria dei lanieri la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per l'esportazione.

Per le fabbriche di filati cardati nelle quali sono installati esclusivamente Selfacting di tipo antiquato che abbiano fusi non montati su cuscinetti a sfere (fusiera rigida) ed in numero complessivo non superiore a 800, le aliquote stabilite alla precedente lettera *c*) sono ridotte del 10 %.

Categoria filandieri di seta:

bacinella fino a otto capi, L. 21 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella da nove a dodici capi, L. 26 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella oltre dodici capi, L. 30 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per bozzoli doppi, L. 35 per giorno di otto ore lavorative.

Categoria filatori di cascami di seta:

a) filati pettinati (chappe):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 355 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 310 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 240 per fuso-anno:

b) filati cardati (burretta):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 340 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 300 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 230 per fuso-anno.

Filati pettinati di fiocco di fibra artificiale misuranti per ogni chilogrammo 55.000 metri o più e non ammessi in caso di esportazione ad alcuna restituzione d'imposta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 385 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 335 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 260 per fuso-anno.

Categoria filatori di fibra artificiale a filamento continuo (compresi lamette e crini ed i filati di lanasel, lanalux e simili):

Per ogni filiera in attività continua durante l'anno, L. 23.600.

Categoria filatori a mano di canapa:

Per i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, più di mille metri, ottenuti da esercenti filatori a mano, per ogni gancio (uncino o raggino) L. 30 per giornata di otto ore lavorative.

Art. 3.

Le aliquote per il calcolo dei canoni di abbonamento fissate al precedente art. 2, si riferiscono:

a) ad un fuso di filatura installato e funzionante in un turno giornaliero di lavorazione per 285 giorni di un anno solare per i filati, anche misti, di cotone, di lana, di lino, di canapa, di juta, di cascami di seta pettinata (chappe), di cascami di seta cardata (burretta) e di fiocco di fibra artificiale.

I 285 giorni lavorativi sono calcolati detraendo dal numero totale dei giorni dell'anno solare, cinquantadue domeniche, dodici giorni di ferie annuali, dodici giorni di feste infrasettimanali e cinque giorni di festività civili.

Le inattività dovute alle ferie annuali o alla festa del santo patrono devono essere preventivamente denunciate almeno tre giorni prima al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Qualora l'inizio delle inattività, di cui al precedente comma, non venga come innanzi denunciato, per le inattività non denunciate è dovuta l'imposta.

Nel caso in cui alle ferie del personale non corrisponda la inattività totale o parziale della fabbrica, si farà luogo al ricupero della imposta dovuta per il maggior numero di giorni di attività della fabbrica stessa rispetto ai regolamentari 285 giorni lavorativi.

I fabbricanti che, per esigenze della propria industria, intendono eseguire lavorazioni anche nei giorni considerati festivi, sono tenuti a corrispondere per detti giorni la quota d'imposta considerando detta lavorazione come eseguita in un qualsiasi giorno feriale;

b) ad una filiera in attività continua durante l'anno, per i filati di fibra artificiale a filamento continuo (compresi lamette e crini, nonchè i filati di lanasel, lanalux e simili);

c) ad una bacinella attiva per otto ore giornaliere lavorative per i filati di seta tratta, compresi quelli dei bozzoli doppi;

d) ad un gancio (uncino o raggino) attivo per otto ore giornaliere lavorative per la filatura a mano di canapa.

Art. 4.

Il turno giornaliero di lavorazione di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente ha una durata di otto ore teoriche giornaliere continuative ivi compresa la mezz'ora di riposo e però le aliquote d'imposta stabilite per ogni fuso si riferiscono ad una lavorazione effettiva non superiore a sette ore e mezza per turno.

Qualora, nel corso del turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere vengano ad essere effettuate, per qualsiasi motivo, più di sette ore e mezza effettive di lavoro, è dovuta la differenza d'imposta per la maggiore produzione conseguita rispetto a quella realizzabile nelle sette ore e mezza di lavoro effettivo nel turno.

Il turno di otto ore teoriche giornaliere corrisponde per ogni settimana lavorativa normalmente a quarantotto ore. Qualora il numero totale delle quarantotto ore settimanali sia ridotto, per un periodo di almeno trenta giorni consecutivi, ad un numero inferiore di ore preventivamente denunciato, è consentita una proporzionale riduzione del canone, e però, nel caso che la riduzione riguardi più turni di lavoro nella stessa giornata, e ogni turno sia ridotto a non più di sei ore, per i primi due turni di lavoro sarà applicata l'aliquota d'imposta stabilita per il primo turno commisurata alle ore effettive di lavoro di ogni turno e, per il terzo turno, l'aliquota d'imposta stabilita per il terzo turno pure commisurata alle ore effettive di lavoro del turno stesso.

Art. 5.

Le riduzioni proporzionali del canone previste dall'art. 43, comma terzo, del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, spettano quando uno o più filatoi o macchine da filiere rimangono inattivi per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni lavorativi consecutivi o quando un intero turno di orario di lavoro venga ad essere soppresso per un periodo di tempo pure non inferiore a tre giorni.

La riduzione proporzionale del canone spetta inoltre per l'inattività completa della fabbrica di filati per una intera giornata lavorativa, dovuta a mancanza o limitazioni della energia motrice disposte dalle competenti autorità ovvero dovuta ad altro impedimento estraneo alla volontà del fabbricante e riconosciuto ammissibile dal Ministero delle finanze.

Dette riduzioni spettano quando le inattività e la loro durata siano state tempestivamente denunciate al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per l'accertamento delle effettive interruzioni delle lavorazioni denunciate.

In ogni caso la riduzione, sempre quando risulti accertata l'interruzione della lavorazione, avrà decorrenza soltanto dalla data e dall'ora della denuncia telegrafica al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Quando la ripresa della lavorazione avvenga prima del termine indicato nella denuncia, deve esserne fatta pure comunicazione telegrafica all'Ufficio competente non meno di 24 ore prima della ripresa stessa.

Art. 6.

Agli effetti della determinazione del canone di abbonamento per il periodo di tempo previsto dall'art. 1, comma primo, del presente decreto, i fabbricanti di filati debbono far pervenire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denuncia già a suo tempo presentata a termini dell'art. 5 del decreto Ministeriale 3 marzo 1948.

Ogni successiva variazione, apportata durante il corso del nuovo abbonamento, agli elementi della denuncia, deve essere immediatamente comunicata al competente Ufficio tecnico.

Art. 7.

Durante le more per la stipulazione delle nuove convenzioni riguardanti i canoni d'imposta per il periodo 1 gennaio 1949-3 gennaio 1950 i fabbricanti sono tenuti

a versare entro le scadenze fissate le rate d'imposta calcolate in base all'applicazione delle aliquote del presente decreto e i dati risultanti dalle convenzioni per il periodo 4 gennaio 1948-3 gennaio 1949, salvo conguaglio.

Il canone di abbonamento relativo al periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950 deve essere versato dalle ditte nella competente Sezione provinciale di tesoreria in uguali rate mensili anticipate entro il giorno 3 di ciascun mese.

Le ditte sono tenute a dare comunicazione degli estremi delle quietanze all'Ufficio tecnico.

Per i versamenti delle rate mensili del canone d'imposta rimane confermata la tolleranza di giorni venti dalla data di scadenza del termine.

Per le nuove fabbriche la prima rata del canone deve essere versata entro il ventesimo giorno successivo a quello della convenzione di abbonamento, o a quello della notificazione del canone determinato d'ufficio.

Se il pagamento delle rate d'imposta è effettuato oltre i venti giorni di tolleranza è applicata l'indennità di mora di cui all'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

Il conguaglio a favore dell'Erario o del contribuente, che si rende necessario in applicazione delle disposizioni del presente decreto, è determinato in uso alla stipulazione della convenzione di abbonamento o all'atto della determinazione del canone d'ufficio ed il relativo ammontare è portato in aumento o diminuzione della prima rata, che va a scadere dopo la stipulazione delle convenzioni.

Nel caso che l'eventuale credito del fabbricante non possa essere interamente conguagliato alla prima rata di scadenza dopo la convenzione, il saldo del conguaglio sarà effettuato in uno alla seconda rata od a quelle successive. Ove anche ciò non sia possibile, si procede al rimborso del residuo credito del fabbricante.

Art. 8.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 6 e fatti gli opportuni accertamenti e controlli, procede nei confronti di ogni ditta fabbricante alla determinazione del nuovo canone di abbonamento ed alla stipulazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

a) gli estremi della denuncia e gli elementi necessari per la determinazione del canone, risultanti dalla denuncia stessa e dagli accertamenti d'ufficio;

b) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

c) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione di abbonamento è stipulata con i singoli fabbricanti o con i loro mandatari.

Art. 9.

Le ditte, le quali intendono passare da un genere di lavorazione ad altro diverso da quello convenuto nell'abbonamento o stabilito d'ufficio, e che importa variazioni di aliquote, sono tenute a farne tempestiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando il genere della nuova lavorazione e la presunta durata di essa che, in ogni caso, non deve essere inferiore a dieci giorni, nonchè il numero dei filatoi destinati a tale lavorazione.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, procede agli opportuni accertamenti, dispone per i necessari controlli e determina le variazioni in più o in meno da apportare alle rate di canone precedentemente stabilite.

Le spese per la vigilanza di dette speciali lavorazioni sono a carico dei fabbricanti.

Art. 10.

La convenzione prevista dal precedente art. 8, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'Amministrazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, salvo eventuali rettifiche dipendenti da errori o da inesatte interpretazioni delle disposizioni riguardanti la stipulazione delle convenzioni stesse.

Art. 11.

La restituzione dell'imposta sui prodotti esportati all'estero prevista dall'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, sotto l'osservanza delle disposizioni dello stesso articolo, si applica soltanto:

a) per i filati di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale, o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa, nonchè per i filati di sola lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana, in quantità superiore al 5 %, in mista intima con altre fibre, rigenerate o non, esportati all'estero dal 12 febbraio 1949 all'11 febbraio 1950;

b) per i manufatti (tessuti e cucirini greggi o imbianchiti) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*) ed esportati all'estero dal 4 marzo 1949 al 3 marzo 1950;

c) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*) ed esportati all'estero dal 4 aprile 1949 al 3 aprile 1950.

I filati di solo cotone o di cotone in mista intima con altre fibre contemplati dalla lettera *a*) del presente articolo sono classificati come tali anche se contengono lana in quantità non superiore al 5 %.

Art. 12.

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denuncia prescritta dall'art. 6, il canone di abbonamento è stabilito dall'Ufficio competente sulla base di dati eventualmente in suo possesso o acquisiti mediante accertamento diretto presso le fabbriche.

La stessa procedura di cui al precedente comma sarà seguìta nei confronti di quei fabbricanti che per qualsiasi motivo, si rifiutino di firmare l'atto di convenzione per discordanze sorte circa la determinazione del canone di abbonamento.

Contro la determinazione del canone stabilito come sopra d'ufficio, la ditta può proporre ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di quindici giorni da quello della notifica della determinazione stessa.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento delle rate del canone impugnato.

Art. 13.

Per le filande di seta e di bozzoli doppi e le filature a mano di canapa che abbiano una produzione superiore a quella prevista per l'applicazione del disposto

dell'art. 11 del decreto-legge 20 dicembre 1948, numero 1427, o che avendo una produzione inferiore non si avvalgono del disposto dello stesso articolo, il canone di abbonamento, con l'applicazione delle aliquote stabilite all'art. 2 del presente decreto, è determinato mensilmente per la durata della lavorazione.

All'uopo oltre la denuncia prevista dal precedente art. 6, gli esercenti debbono presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, cinque giorni prima dell'inizio di ciascun mese lavorativo, una dichiarazione in doppio esemplare, nella quale dovrà essere indicato:

a) dagli esercenti filande di seta, il numero e tipo delle bacinelle, nonchè il numero dei giorni lavorativi;

b) dagli esercenti filature a mano di canapa, il numero dei ganci (uncini o raggini) che saranno attivati nel mese, nonchè il numero dei giorni lavorativi.

A tale dichiarazione sarà allegata la quietanza di Tesoreria comprovante il versamento del canone dovuto in base alla dichiarazione stessa.

L'Ufficio verifica l'esattezza della dichiarazione e procede alla liquidazione definitiva del canone.

Art. 14.

La cauzione del 2 % dovuta a termini dell'art. 11 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, è rapportata all'ammontare del canone di un bimestre. Per le filande di seta tratta e di bozzoli doppi e per le filature a mano di canapa la cauzione è rapportata all'ammontare dell'imposta corrispondente: per le prime, al numero e al tipo delle bacinelle installate considerate attive per sessanta giorni; e per le seconde, al numero dei ganci (uncini o raggini) installati considerati attivi per sessanta giorni.

La cauzione in ogni caso non può essere inferiore a L. 1000.

Art. 15.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare bolli e sigilli agli apparati ed ai macchinari, per la produzione di filati, che siano inattivi.

I funzionari dell'Amministrazione, gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nei locali ove si svolgono le lavorazioni e di eseguire verifiche, riscontri e ricerche.

In caso di manomissioni o di alterazioni di qualsiasi natura ai bolli o sigilli posti dall'Amministrazione, si applicano le sanzioni previste nell'art. 29 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 16.

Chi omette, o presenta in ritardo o inesattamente, le denunzie previste dai precedenti articoli 5 ultimo comma, 6 e 9, o la dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 13, incorre nelle sanzioni stabilite dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 17.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, salvo quanto è disposto dal precedente articolo 11, ha effetto dal 4 gennaio 1949.

Roma, addì 7 febbraio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1949
Registro n. 2, foglio n. 350. — LESEN

(519)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 150 del 4 febbraio 1949, riguardante il prezzo dell'olio di oliva di pressione commestibile.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 150 del 4 febbraio 1949, ha adottato le seguenti decisioni:

1. — Il prezzo di uscita dall'ammasso dell'olio di oliva di pressione commestibile, compreso quello rettificato « A », è fissato, con decorrenza immediata, in L. 47.103 al quintale.

Detto prezzo si intende per merce resa franco magazzino ammasso ed è comprensivo dell'imposta generale sull'entrata.

2. — Il prezzo dell'olio di oliva, di cui al precedente punto 1, trasferito in conto ammasso e reso franco magazzino assegnatario nazionale nelle provincie di destino, escluse le spese effettive di trasporto, è fissato in L. 49.655,50 al quintale.

(523)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 28 gennaio 1949 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Remo Pollio, Console onorario dell'Uruguay a Palermo.

(474)

In data 28 gennaio 1949 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Nicolas Ortiz Pacheco, Console generale di Bolivia a Genova.

(475)

In data 24 gennaio 1949 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Anacleto Zicca, Vice console onorario di Spagna a Cagliari, con giurisdizione sulla provincia stessa ad eccezione del comune di Iglesias.

(504)

In data 24 gennaio 1949 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor George D. Whittinghill, Vice console degli S.U.A. a Genova.

(505)

In data 28 gennaio 1949 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Rodolfo A. Boldt, Console di Argentina a Milano, con giurisdizione sulla provincia medesima e su quelle di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

(506)

In data 28 gennaio 1949 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Osman Hilmi, Console generale di Egitto a Milano, con giurisdizione sulle regioni del Piemonte, Liguria, Emilia, Lombardia e Toscana e sulle provincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno.

(507)

In data 20 gennaio 1949 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Mohamed El-Borai, Console di Egitto a Napoli, con giurisdizione sulle regioni della Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sicilia.

(508)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Orsogna (Chieti)

Con decreto Ministeriale 29 gennaio 1949, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con le modifiche e le limitazioni di cui alle premesse del citato decreto Ministeriale 29 gennaio 1949, il piano di ricostruzione dell'abitato di Orsogna (Chieti), vistato in due planimetrie in iscala 1:1000, e sono state rese esecutorie le norme edilizie annesse al piano stesso.

Per l'esecuzione del piano di ricostruzione è stato fissato il termine di due anni dalla data del decreto Ministeriale suddetto.

(452)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Lucca

Con decreto Ministeriale 4 febbraio 1949 il sig. Bartolo Bertoli è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Lucca, in sostituzione del dott. Frediano Franceschoni, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

(499)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Casina (Reggio Emilia)

Fino al 30 giugno 1949, è vietata sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Reggio Emilia, dell'estensione di ettari 1100, compresa nel comune di Casina, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: mulattiera che partendo da località Biancana passa per casa Manzoni e va al fosso Monteduro;

a *sud-est*: strada comunale che dal centro di Casina porta alla località di Biancana di Giandeto;

a *sud-ovest*: strada che da Cascina porta alla località Costaferrata di Paullo.

(500)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Castelnuovosotto (Reggio Emilia)

Fino al 30 giugno 1949, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Reggio Emilia, della estensione di ettari 840, compresa nel comune di Castelnuovosotto, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: dall'incontro fra il « Cavo Fossa Marza » con la strada « Cornetole » fino alla chiesa di Cogruzzolo, proseguendo lungo la via « Cantarana » e via « Mantovana » fino all'incrocio di quest'ultima con la strada « Camporanieri »;

ad *est*: dall'incrocio di via « Mantovana » con la strada comunale « Camporanieri » fino all'incontro con la via « Limido »;

a *sud*: seguendo la via « Limido » dall'incontro con la comunale « Camporanieri » fino alla strada provinciale Reggio-Boretto;

ad *ovest*: strada provinciale Reggio-Boretto, dall'imbocco con la via « Limido » fino alla strada « Tolara » e proseguendo lungo quest'ultima fino all'incontro del Cavo « Fossa Marzo » con la via « Cornetole ».

(502)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Villa Codemondo (Reggio Emilia)

Fino al 30 giugno 1949 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Reggio Emilia, dell'estensione di ettari 800, compresa nel comune di Reggio Emilia, denominata Villa Codemondo, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada provinciale Reggio-Cavriago, dalla località Roncina all'incrocio con la strada comunale Codemondo-San Bartolomeo, località Quaresimo;

ad *est*: strada Biasola, dall'incrocio con la strada provinciale Reggio-Cavriago all'incrocio con la strada comunale Ghiarda Ghiardello;

a *sud*: strada comunale dalle scuole di San Bartolomeo, località Ghiardello, alla strada comunale Biasola;

ad *ovest*: strada comunale che dalla località Quaresimo porta alle scuole di San Bartolomeo, località Ghiardello.

(480)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Boretto (Reggio Emilia)

Fino al 30 giugno 1949, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Reggio Emilia, della estensione di ettari 301, compresa nel comune di Boretto, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada comunale Bardello e strada per Gualtieri;

ad *est*: via Bellingambo;

a *sud*: canale Derivatore;

ad *ovest*: strada vicinale via Nuova.

(503)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Gattatico (Reggio Emilia)

Fino al 30 giugno 1949, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Reggio Emilia, della estensione di ettari 1027 circa, compresa nel comune di Gattatico, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada comunale dei Paulli;

ad *est*: strada comunale Stradella;

a *sud*: strada comunale Taneto;

ad *ovest*: argine torrente Enza.

(501)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Guastalla (Reggio Emilia)

Fino al 30 giugno 1949, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Reggio Emilia, della estensione di ettari 936, compresa nel comune di Guastalla, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: ferrovia;

a *sud*: strada maestra San Girolamo che dall'incrocio con la strada comunale « Dei Sabbioni » porta all'incrocio col canale « Zenzalino »;

ad *est*: cavo di bonifica « Tagliata » che dalla ferrovia porta all'imbocco col canale « Zenzalino »;

ad *ovest*: strada comunale « Dei Sabbioni » che dall'incrocio con la strada maestra San Girolamo porta al passaggio a livello con la ferrovia.

(478)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione

2° semestre 1948 valevole pel 1° semestre 1949

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 3,50 % (1906)	80,10	78,35	72,27	70,52
2	» 3,50 % (1902)	70,80	69,05	63,90	62,15
3	» 3 % lordo	51 —	49,90	46,01	44,91
4	» 5 % (1935)	92,50	90 —	83,50	81 —
	b) Redimibili:				
5	Redimibile 3,50 % (1934)	71,05	69,30	64,12	62,37
6	» 3,50 % (Ricostruzione)	71,25	69,50	64,30	62,55
7	» 5 % »	91,70	89,20	82,78	80,28
8	» 5 % (1936)	92,85	90,35	83,82	81,32
9	Debito Redimibile 4,75 % (Legge 28-2-1924, n. 210)	493 —	481,10	444,89	432,99
10	» » 3,50 % (Legge 24-12-1908, n. 731)	370 —	361,25	333,88	325,13
11	» » 3 % (Legge 15-5-1910, n. 228)	350 —	342,50	315,75	308,25
12	Obbligazioni lavori risanamento città di Napoli 5 %	480	470 —	433 —	423 —
13	» Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule 3 %	311,78	306 —	281,18	275,40
14	» Strade Ferrate Romane 3 %	496 —	490,22	446,98	441,20
15	» » » Maremmane 5 %	365 —	355 —	329,50	319,50
16	» » » Vittorio Emanuele 3 %	347 —	341,22	312,88	307,10
17	» » » Cuneo 3 %	460 —	454,22	414,58	408,80
18	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	460 —	454,22	414,58	408,80
19	» » » Udine Pontebba 5 %	370 —	360 —	334 —	324 —
20	» » » Lucca-Pistoia 3 %	410 —	404,22	369,58	363,80
21	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	475 —	469,22	428,08	422,30
22	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	370 —	364,25	333,58	327,83
23	» » » A. B. 3 %	385 —	379,25	347,08	341,33
24	Buoni del Tesoro Novennali - 1949 - 5 % (15 febbraio 1949)	101,80	99,30	91,87	89,37
25	» » » » - 1950 5 % (15 febbraio 1950)	101,95	99,45	92,01	89,51
26	» » » » - 1950 - 5 % (15 settembre 1950)	101,90	99,40	91,96	89,46
27	» » » Quinquennali - 1950 - 5 % (1° aprile 1950)	101,85	99,35	91,92	89,42
28	» » » » - 1950 - 5 % (1° aprile 1950)	101,95	99,45	92,01	89,51
29	» » » Novennali - 1951 - 5 % (15 aprile 1951)	102,35	99,85	92,37	89,87
30	» » » » - 1951 - 4 % (15 settembre 1951)	97,20	95,20	87,68	85,68
31	» » » » - 5 % convertiti	101,80	99,30	91,87	89,37
	Titoli garantiti dallo Stato.				
32	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	400 —	394,20	360,58	354,78
33	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	179 —	175 —	161,50	157,50
34	» speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	329,37	320 —	297,37	288 —
35	» ordinarie » » » 3,75 %	858,75	840 —	774,75	756 —
36	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	52 —	50,10	46,99	45,09
37	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	446,50	434 —	403,10	390,60
38	» C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4 ½ %	485,25	474 —	437,85	426,60
39	» C. O. P. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4 ½ %	512,50	500 —	462,50	450 —
40	» Credito Opere Pubbliche - Serie Città di Genova 5 %	430,50	418 —	388,70	376,20
41	» » » » » » » Roma 5 %	444,50	432 —	401,30	388,80
42	» » » » » » » Milano 5 %	472,50	460 —	426,50	414 —
43	» » » » » » » Milano 5 % 2ª emissione	477,50	465 —	431 —	418,50
44	I. R. I. Mare 4,50 %	596 —	584,75	537,53	526,28
45	I. R. I. Ferro 4,50 %	745 —	733,75	671,63	660,38
46	I. R. I. Ferro 4,50 % (optate)	501 —	489,75	452,03	440,78
47	I. R. I. Ferro 4,50 % (emiss. 1948)	1.020 —	1.008,75	919,13	907,88
48	I. R. I. Mare 4,50 % (optate)	492 —	480,75	443,93	432,68
49	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	491 —	476 —	443,40	428,40
50	» » » » 6,50 %	533,25	517 —	481,55	465,30
51	Azioni A. N. I. C.	1.275 —	1.272 —	1.147,80	1.144,80

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione**

2° *semestre* 1948 *valevole pel* 1° *semestre* 1949

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo — Con cedola	Detratto il decimo — Senza cedola
	Titoli di Stati esteri				
52	Prestito Ungherese 4,20 %	125 —	115,20	113,48	103,68
	Obbligazioni fondiarie e equiparate.				
53	Banca d'Italia 3,75 %	494,37	485 —	445,87	436,50
54	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	432,50	420 —	390,50	378 —
55	» » » » - » 4 %	389 —	379 —	351,10	341,10
56	» » » » Conversione 4 %	488 —	478 —	440,20	430,20
57	» » » » 3,50 %	378,75	370 —	341,75	333 —
58	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	469,37	460 —	423,37	414 —
59	» » » » 4 %	438 —	428 —	395,20	385,20
60	» » » » Conversione 4 %	440 —	430 —	397 —	387 —
61	» » » » 5 %	422,50	410 —	381,50	369 —
62	» » » Venezia Tridentina 5 %	514,50	502 —	464,30	451,80
63	» » » » » Trento 4 %	380 —	370 —	343 —	333 —
64	» » » » » » Convers. 4 %	410 —	400 —	370 —	360 —
65	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	432,50	420 —	390,50	378 —
66	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4 %	410 —	400 —	370 —	360 —
67	» » » » » » Convers. 4 %	415 —	405 —	374,50	364,50
68	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	470 —	460 —	424 —	414 —
69	» » » » Conversione 4 %	488 —	478 —	440,20	430 20
70	» » » » 5 %	432,50	420 —	390,50	378 —
71	» » Banco Sicilia 5 %	444,50	432 —	401,30	388,80
72	» » » » 4 %	425 —	415 —	383,50	373,50
73	» » » » Conversione 4 %	440 —	430 —	397 —	387 —
74	» » » » 3,75 %	496,37	487 —	447,67	438,30
75	Credito Industriale Banco di Sicilia 5 %	514,50	502 —	464,30	451,80
76	Credito Fondiario Banco di Napoli 5 %	439,50	427 —	396,80	384,30
77	» » » » » 4 %	407 —	397 —	367,30	357,30
78	» » » » » Conversione 4 %	418 —	408 —	377,20	367,20
79	Casse di risparmio Provincie Lombarde 4 %	450 —	440 —	406 —	396 —
80	» » » » Conversione 4 %	485 —	475 —	437,50	427,50
81	» » » » 3,50 %	446,75	438 —	402,95	394,20
82	Cassa Risparmio di Milano 5 %	467,50	455 —	422 —	409,50
83	» » Bologna 5 %	432,50	420 —	390,50	378 —
84	» » » 4 %	428 —	418 —	386,20	376,20
85	» » » Conversione 4 %	448 —	438 —	404,20	394,20
86	» » » 3,50 %	432,75	424 —	390,25	381,60
87	Istituto Credito Fondiario dell'Istria Conversione 4 %	490 —	480 —	442 —	432 —
88	Monte dei Paschi - Siena 5 %	444,50	432 —	401,30	388,80
89	» » - » 4 %	419 —	409 —	378,10	368,10
90	» » - » Conversione 4 %	483 —	473 —	435,70	425,70
91	» » - » 3,50 %	414,75	406 —	374,15	365,40
92	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	478 —	468 —	431,20	421,20
93	» » » - » 5 %	461,50	449 —	416,60	404,10
94	» » » - » 3,50 %	384,75	376 —	347,15	338,40
95	Istituto Credito Impresa Pubblica Utilità 6 %	476 —	461 —	420,90	414,90
96	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	497 —	482 —	448,80	433,80
97	» » Impresa Pubblica Utilità 5,50 %	494,75	481 —	446,65	432,90
98	» » » » » 5,50 (Edison)	461,75	448 —	416,95	403,20
99	» » » » » 6 % (Emissione 1948)	475 —	460 —	429 —	414 —
100	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	488 —	473 —	440,70	425,70
101	» » » » 3 ½ %	418,75	410 —	377,75	369 —
102	» » » » 5 %	387,50	375 —	350 —	337,50
103	Consorzio Mutui dannegg. Terremoto 4 %	436 —	426 —	393,40	383,40
104	» » » » Conversione 4 %	442 —	432 —	398,80	388,80
105	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	430 —	420 —	388 —	378 —
106	» » » » Conversione 4 %	390 —	380 —	352 —	342 —
107	» » » » Miglioramento 5 %	427,50	415 —	386 —	373,50
108	Istituto Mobiliare Italiano 5,50 % (Credito Navale)	930,75	917 —	839,05	825,30
109	» » » 5 % (IX emiss.)	952,50	940 —	858,50	846 —
110	» » » 5 % (VII emiss.)	979,50	967 —	882,80	870,30
111	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	426 —	416 —	384,40	374,40
112	» » » » Conversione 4 %	429 —	419 —	387,10	377,10
113	Credito Fondiario Banca Nazionale del Lavoro 5 %	439,50	427 —	396,80	384,30
114	Cassa Risparmio di Gorizia 5 %	443,50	431 —	400,40	387,90

(549)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	310550	108,50	Scoppetta Maria fu Andrea, con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Luigi* vedova Scoppetta Andrea.	Scoppetta Maria fu Andrea, con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Ferdinando Luigi* vedova Scoppetta Andrea.
Id.	336405	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	382408	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	432610	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	128837	1.400 —	*Patrito* Pietro fu Giovanni, dom. a Villa Castelnuovo (Torino).	*Patrito-Serena* Pietro fu Giovanni, dom. a Villa Castelnuovo (Torino).
Id.	111501	70 —	Bocca *Annetta* fu *Pio*, moglie di Gandini Giuseppe, dom. a Frugarola (Alessandria).	Bocca *Agnese Anna* fu *Pio Michele*, ecc., come contro.
Id.	170553	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	170554	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	170555	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	170556	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	170557	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	176501	105 —	Bocca *Annettina* fu Pio, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	176502	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	176503	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	176504	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	117679	182 —	Gennaro *Celestina* fu Giovanni Battista, nubile, dom. a Genova.	Gennaro *Maria Celeste* fu Giovanni Battista, nubile, dom. a Genova.
Id.	185502	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	96384	1.035 —	Lazzeri Giuseppe e Giulio fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre *Filippetto Gelsomina* vedova Lazzeri, dom., a Molina di Quota in comune di Bagni S. Giuliano, con usufrutto a *Filippetto Gelsomina* fu Luigi vedova Lazzeri Giovanni, dom. a Livorno.	Lazzeri Giuseppe e Giulio fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre *Filippetti Maria Gelsomina* vedova Lazzeri, dom. a Molina di Quota in Comune di Bagni S. Giuliano, con usufrutto a *Filippetti Maria Gelsomina* fu Luigi, vedova Lazzeri Giovanni, dom. a Livorno.
Id.	153019	135 —	Nervo Teresa fu Pietro, moglie di Paoletti Secondo, con usufrutto a Gamarra *Adelina* fu Giuseppe, nubile, dom. a Collegno.	Nervo Teresa fu Pietro, moglie di Paoletti Secondo, con usufrutto a Gamarra *Maria Adelaide* fu Giuseppe, nubile, dom. a Collegno.
Id.	153034	100 —	Conti Giuseppe fu Francesco, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	153032	100 —	Conti Claudio fu Francesco, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	153033	100 —	Conti Pierina fu Francesco, moglie di Viettone Giovanni, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	153027	80 —	Morteo Maurizio fu Giovanni, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	153020	135 —	Nervo Albina fu Pietro ved. Neyrone Mario, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	153021	135 —	Nervo Enrichetta fu Pietro, moglie di Ghidini Ferdinando, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	153026	80 —	Morteo Francesco fu Giovanni, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	153025	80 —	Morteo Maria fu Giuseppe, moglie di De Matteis Secondo, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	144122	1.075 —	Premoli Maria fu *Giovanni Cesare*, nubile interdetta, sotto la tutela di Fossa Vittorio fu Cesare, dom. a Brescia.	Premoli Maria fu *Cesare*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	145152	70 —	Premoli Maria fu *Giovanni Cesare*, nubile interdetta, sotto la tutela di Fossa Vittorio fu Cesare, dom. a Brescia.	Premoli Maria fu Cesare, ecc., come contro.
Id.	146853	740 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3258	875 —	Usuelli Erminio fu Erminio, minore sotto la patria potestà della madre Zocchi *Giovanna-Luigia* detta Gina vedova Usuelli, dom. a Milano.	Usuelli Erminio fu Erminio, minore, sotto la patria potestà della madre Zocchi *Luigia Giovanna*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	438170	143,50	Galuppo *Rosa* di Michele, moglie di Francesco Lanese di Giovanni(dom. a Montagano (Campobasso), con vincolo dotale.	Galuppo *Maria Rosa*, ecc., come contro.
Id.	144018	1.984,50	Rubin de Cervin *Francesca* fu Carlo, moglie di Giovanni Pateri, dom. in Torino, vincolata.	Rubin de Cervin *Maria Giuseppa Luigia Teresa Francesca* fu Carlo, ecc., come contro.
B. T. Q. 5 % (1948) Serie I	70	Cap. nom. 5.000 —	*Redaelli* Paolo fu Ambrogio, minore sotto la patria potestà della madre *Redaelli* Giulia fu Francesco, vedova di *Redaelli* Ambrogio, dom. a Lesmo (Milano).	*Radaelli* Paolo fu Ambrogio, minore sotto la patria potestà della madre *Radaelli* Giulia fu Francesco, vedova di *Radaelli* Ambrogio, dom. a Lesmo (Milano).
B. T. Q. 5 % (1948) Serie II	109	Cap. nom. 4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	123512	4.550 —	Pittaluga *Amelia Veronica* di Matteo, moglie di Romeo Vittorio fu Giuseppe, dom. in Genova, vincolata.	Pittaluga *Angela Veronica Amelia*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	573701	80,50	*Rovasenda di Rovasenda* Alessandro fu Carlo Amedeo, dom. in Torino.	*Roasenda* Alessandro fu Carlo, dom. a Torino.
Id.	861640	7.000 —	di Rovasenda Alessandro fu Carlo, dom. a Torino, con ipoteca cauzionale.	Come sopra, con ipoteca cauzionale.
Rendita 5 % (1935)	62625	440 —	Ramazzotti Cristina fu Alfredo, moglie di Iussi Giovanni fu Luigi, dom. a Baceno (Novara), vincolata per dote, con usufrutto a *Rosina Corinna* fu Giovanni vedova di Ramazzotti Alfredo fu Eugenio, dom. a Milano.	Come contro, con usufrutto a *Bosina Giuseppa Maria Caterina Corinna*, ecc., come contro.
Id.	62624	3.680 —	Ramazzotti Cristina fu Alfredo, moglie di Iussi Giovanni, dom. a Domodossola, vincolata per dote con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 7 gennaio 1949

Il direttore generale: De Liguoro

(137)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Diffida per smarrimento di quietanza a favore dell'impresa Società italiana strade Africa

Il Ministero dell'Africa Italiana dichiara che è andata smarrita a Tripoli, a causa degli eventi bellici, la quietanza di versamento n. 760 del 28 marzo 1940 relativa ad una cauzione di L. 52.000 di capitale nominale in buoni di Rendita italiana 5 %, versata alla Tesoreria provinciale di Tripoli dall'impresa Società italiana strade Africa, a garanzia della esecuzione di lavori di costruzione di strade in Tripoli assunti per conto del Governo della Libia.

(510)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Civitella in Val di Chiana (Arezzo), in liquidazione coatta.

Nella riunione dell'8 dicembre 1948 del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Civitella in Val di Chiana (Arezzo), il sig. Anselmo Migliorini è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(511)

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a duecento posti di vice segretario nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore degli ex combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1948, n. 29887/12106.2.19.8/1.3.1;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecento posti di vice segretario nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella *C*) allegata al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollo da L. 32 e corredate dai documenti elencati nel successivo art. 3, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale entro il sessantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione del nome e cognome del candidato, della paternità, del luogo e data di nascita, dello stato di famiglia, del domicilio e dell'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

Art. 3.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti

1. — Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il limite massimo di età è protratto a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

E' protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente, alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo, e del personale che presti da almeno due anni servizio ininterrotto e lodevole presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, con mansioni proprie della categoria di concetto.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

2. — Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

3. — Documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

4. — Diploma originale di scuola media superiore.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia del diploma stesso autenticata da un notaio e legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero con un certificato rilasciato in carta legale dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica.

5. — Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato. Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

6. — Certificato su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

7. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

8. — Certificato generale negativo del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

9. — Certificato medico, su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

10. — Fotografia recente dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal sindaco e da un notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, concessione *C*, per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove occorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso.

11. — Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

12. — Elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

Gli aspiranti residenti fuori del territorio della Repubblica hanno facoltà di presentare, entro il termine di novanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro il decimo giorno precedente quello di inizio delle prove scritte di esame.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente art. 3, debbono risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 5.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente art. 3, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che deve essere prodotto.

Art. 6.

I candidati che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati ed assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, debbono presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato dalle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 e la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ai sensi della circolare 0035000/1 del 26 maggio 1942 dello S.M.R.E.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ovvero in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Art. 7.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire, a corredo della domanda, soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 11 del precedente art. 3. Dovranno inoltre presentare copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, qualora non facciano parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6 e 7 del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile e morale.

Art. 8.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo, per la loro validità, il disposto dell'art. 4 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e delle previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 9.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo il disposto dell'art. 3 per quanto riguarda l'età.

Art. 10.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al programma annesso al presente decreto.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo a Roma, Milano, Bologna, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il Ministero ha facoltà di sopprimere tra le sedi indicate, quelle presso le quali il numero degli aspiranti al concorso sarà inferiore a dieci, assegnando i candidati alla sede più vicina.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami e della sede, dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

Art. 12.

Per ciascuna prova scritta sono assegnati ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 13.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuta in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 14.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di due funzionari di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, dei ruoli del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 6°.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9° dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1949

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1949
Registro n. 4, foglio n. 216. — LA MICELA

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte:

1. Svolgimento di un tema in lingua italiana su argomento di cultura generale.

2. *Diritto e legislazione del lavoro.* — Avviamento al lavoro; collocamento in generale ed in relazione a particolari categorie. Migrazioni interne. Emigrazione. Rapporto di lavoro: contratto individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato; diritti e obblighi del datore di lavoro e del lavoratore; trattamento economico; varie forme di retribuzione, assegni familiari, gratifica natalizia. Risoluzione del rapporto di lavoro: dimissioni, licenziamenti, preavviso ed indennità di anzianità, licenziamento in tronco.

Tutela del lavoratore: igiene sul lavoro; prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; orari di lavoro; disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli; tutela della maternità.

Assicurazioni sociali: varie forme di assicurazioni sociali; assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti; assicurazione contro la tubercolosi; assicurazione contro la disoccupazione involontaria; assicurazione per la nuzialità e la natalità; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; assicurazione contro le malattie.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: suoi organi periferici; funzioni.

Prova orale:

1. *Diritto e legislazione del lavoro* (secondo il programma stabilito per la prova scritta).

2. *Elementi di diritto amministrativo.* — Organizzazione amministrativa attiva, consultiva e di controllo; diretta ed indiretta; centrale e locale.

Amministrazione diretta:

a) centrale: Consiglio dei Ministri; competenza e attività. Ministri e Sottosegretari di Stato. Ministeri, loro organizzazione.

Consiglio di Stato, ordinamento e attribuzioni.

Corte dei conti, ordinamento e attribuzioni.

Avvocatura dello Stato, ordinamento e attribuzioni:

b) locale: Prefettura, sua organizzazione. Prefetto, sue attribuzioni. Consiglio di prefettura, composizione e attribuzioni. Giunta provinciale amministrativa, composizione e attribuzioni.

Amministrazione indiretta locale: Provincia, organi e attribuzioni. Comune, organi e attribuzioni.

Nozioni sull'atto amministrativo in generale.

Rapporto di pubblico impiego.

3. *Economia politica*:

Nozioni generali sui principi ed i sistemi di organizzazione economica.

I bisogni e la ricchezza. Scala e graduazione dei bisogni Beni economici. Utilità marginale.

Il processo produttivo. Concetto di produzione Fattori della produzione. Imprese private ed imprese pubbliche. Imprese agricole, industriali e commerciali.

Reddito. Concetto e distribuzione del reddito.

Scambio. Mercati. Legge della domanda e della offerta. Prezzi in regime di concorrenza. Prezzi in regime di monopolio. Monopoli naturali e artificiali, pubblici e privati.

Rendita in generale. Rendita fondiaria. Rendita in natura ed in moneta. Rendita differenziale. Rendita di monopolio.

Interesse e sconto. Saggio dell'interesse

Salario. Teorie sul salario, determinazione e forme del salario.

Profitto in generale.

4. *Contabilità generale dello Stato.* — Il patrimonio dello Stato: classificazione dei beni dello Stato; inventari e registri di consistenza.

I contratti norme di procedura; pubblici incanti, licitazioni e trattative private; appalto-concorso; capitolati d'oneri approvazione ed esecuzione; sindacato del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Il controllo finanziario dell'Amministrazione dello Stato; cenni sulle attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Esercizio finanziario: il bilancio dello Stato natura, requisiti e struttura; preparazione, presentazione, approvazione.

Esecuzione del bilancio dello Stato; servizio dell'entrata e della spesa e varie fasi dello stesso con speciale riguardo agli accreditamenti a favore di funzionari delegati: vaglia del Tesoro e servizio portafoglio.

Rendimento dei conti dello Stato: *a*) conti amministrativi e giudiziali e responsabilità dei funzionari; *b*) rendiconto generale dello stato; materia e preparazione del conto patrimoniale; parificazione del consuntivo ed approvazione del rendiconto finanziario; residui di bilancio.

Il Ministro FANFANI

(460)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.